



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZ:

PERVENUTO A: Uff. Presidenza

IN DATA: 09 07 2014

## PROGETTO DI LEGGE

### “DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE E NAVIGAZIONE MARITTIMA”

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge contiene misure rivolte a prevenire e reprimere atti terroristici contro l'aviazione civile e la navigazione marittima, che compromettono lo svolgimento dei servizi e la gestione di aeroporti, porti ed installazioni fisse e che mettono in pericolo la sicurezza di aeromobili e navi e l'incolumità delle persone a bordo, al fine di tutelare la pace, l'integrità territoriale e la sicurezza internazionale.
2. I reati previsti nella presente legge, in particolare quelli diretti a seminare il terrore nella popolazione, in un gruppo di persone o in singoli individui, non possono essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.

##### Art. 2

*(Giurisdizione sammarinese)*

1. Salvo quanto disposto negli articoli 5 e 6, comma 3, del codice penale, è soggetto alla legge sammarinese:
  - a) il cittadino che commette all'estero i reati previsti dalla presente legge;
  - b) lo straniero che commette all'estero i reati previsti dalla presente legge, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'extradizione;
  - c) il cittadino o lo straniero che commette uno dei fatti previsti dalla presente legge:
    - 1) su un aeromobile immatricolato a San Marino;
    - 2) su un aeromobile, ovunque immatricolato, che atterra sul territorio sammarinese avendo ancora a bordo l'autore del reato;
    - 3) quando l'aereo, anche se non immatricolato a San Marino, è stato dato in locazione o noleggio ad enti pubblici o privati, sammarinesi o stranieri, od a persone fisiche, domiciliati sul territorio della Repubblica di San Marino;
  - d) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dalla presente legge ai danni o a bordo di una nave, di un aereo, o in un aeroporto o su un'installazione sammarinese;
  - e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dalla presente legge al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene.
2. La legge sammarinese si applica altresì:
  - a) se l'aeromobile a bordo del quale è stato commesso un reato previsto dalla presente legge atterra nel territorio dello Stato mentre l'autore del fatto si trova ancora a bordo;
  - b) se l'infrazione è commessa contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile dato in noleggio, senza equipaggio, a una persona che ha la sede principale dell'azienda o che, in difetto, risiede permanentemente nella Repubblica di San Marino.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

**CAPO I  
REPRESSIONE DI REATI DIRETTI CONTRO LA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE  
CIVILE E DEI REATI DI VIOLENZA NEGLI AEROPORTI ADIBITI ALL'AVIAZIONE  
CIVILE INTERNAZIONALE**

**Art. 3  
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Capo:
  - a) un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, tutte le sue porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo continua finché l'autorità competente non assuma la responsabilità per l'aeromobile nonché per le persone ed i beni a bordo;
  - b) un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale a terra o l'equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino allo spirare di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; il periodo di servizio comprende in ogni caso la totalità del tempo durante il quale l'aeromobile è in volo ai sensi della lettera a).

**Art. 4  
(Cattura illecita di aeromobili)**

1. Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aeromobile in volo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aeromobile in volo è punito con la prigionia di quinto grado.
2. Si applica la prigionia di sesto grado se l'autore consegue l'intento.
3. Si applica la prigionia di settimo grado se dal fatto derivano lesioni ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.
4. Si applica la prigionia di ottavo grado se dal fatto deriva la morte di una o più persone.
5. Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate ai commi precedenti.

**Art. 5  
(Reati contro la sicurezza dell'aviazione civile)**

1. È punito con la prigionia di sesto grado chiunque:
  - a) compie un atto di violenza contro una persona che si trova a bordo di un aeromobile se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza dell'aeromobile medesimo;
  - b) distrugge o danneggia gravemente un aeromobile in modo da renderlo inidoneo al volo o da comprometterne la sicurezza di volo;
  - c) colloca su un aeromobile dispositivi o sostanze idonee a distruggere o danneggiare in modo da renderlo inidoneo al volo o da comprometterne la sicurezza di volo;
  - d) distrugge o danneggia installazioni o servizi di navigazione aerea o ne altera il funzionamento, così da compromettere la sicurezza di aeromobili in volo;
  - e) comunica intenzionalmente false informazioni e compromette di conseguenza la sicurezza di un aeromobile in volo.
2. La stessa pena si applica, se è posta in pericolo o pregiudicata la sicurezza in aeroporto, a chiunque, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma:



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

- a) compie nei confronti di una persona che si trova in un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale un atto di violenza idoneo a provocare lesioni o a uccidere;
  - b) distrugge o danneggia le attrezzature di un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale o di aeromobili che non sono in servizio e che si trovano nell'aeroporto, oppure interrompe i servizi dell'aeroporto.
3. Le pene previste al comma 1 sono aumentate di un grado qualora i fatti siano commessi su un aeromobile in volo o in servizio.
  4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi precedenti, cagiona la morte di una persona è punito con la prigionia di ottavo grado.
  5. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi precedenti, cagiona ad alcuno lesioni personali è punito con la prigionia di settimo grado.

**Art. 6**

*(Poteri del comandante e dell'equipaggio)*

1. Qualora vi siano prove sufficienti per ritenere che una persona abbia compiuto un reato di cui al presente Capo, il comandante dell'aeromobile può adottare provvedimenti anche coercitivi nei confronti del presunto autore del reato, al fine di garantire la sicurezza dell'aeromobile e delle persone o dei beni a bordo.
2. A tale scopo, il comandante dell'aeromobile può chiedere o autorizzare l'aiuto da parte degli altri membri dell'equipaggio e, senza poterlo esigere, sollecitare o autorizzare quello dei passeggeri.
3. Ciascun membro dell'equipaggio o ciascun passeggero può, anche senza autorizzazione, adottare un provvedimento preventivo adeguato qualora abbia sufficienti ragioni per ritenerlo indispensabile al fine di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo.
4. I provvedimenti coercitivi cessano d'essere applicati al momento della consegna del presunto autore del reato alle autorità competenti.
5. Il comandante deve preventivamente informare le autorità competenti della presenza a bordo di una persona sottoposta a provvedimento coercitivo, delle motivazioni di tale provvedimento e dell'intenzione di atterrare e sbarcare il presunto autore del reato.
6. Il comandante dell'aeromobile comunica, alle autorità cui consegna il presunto autore del reato, gli elementi probatori e le informazioni che sono legittimamente in suo possesso.
7. Né il comandante dell'aeromobile né un altro membro dell'equipaggio, un passeggero, il proprietario o il gestore dell'aeromobile o la persona per conto della quale è stato esercitato il volo, possono essere dichiarati responsabili per i provvedimenti adottati legittimamente ai sensi del presente articolo.

**CAPO II**

**REPRESSIONE DEI REATI DIRETTI CONTRO LA SICUREZZA DELLA  
NAVIGAZIONE MARITTIMA E CONTRO LA SICUREZZA DELLE INSTALLAZIONI  
FISSE SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE**

**Art. 7**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Capo:
  - a) per "nave" si intende un bastimento marittimo di qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi i congegni a portanza dinamica, i sommergibili e ogni altro mezzo galleggiante;
  - b) per "trasportare" si intende avviare, organizzare il movimento di una persona o di un prodotto o esercitare un controllo effettivo, compreso un potere decisionale, su tale movimento;



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

- c) per “danni corporali o materiali gravi” si intende:
- 1) lesioni corporali gravi, o
  - 2) distruzione massiccia di un luogo pubblico, di un’installazione governativa o pubblica, di un’infrastruttura o di un sistema di trasporto pubblico con conseguenti perdite economiche considerevoli, o
  - 3) danni sostanziali all’ambiente, segnatamente all’aria, al suolo, alle acque, alla fauna o alla flora;
- d) per “armi BCN” si intende:
- 1) “armi biologiche” che sono:
    - 1.1) agenti microbiologici o altri agenti biologici, come pure tossine indipendentemente dall’origine o dal modo di produzione, tipi e quantità che non sono destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici, o
    - 1.2) armi, equipaggiamento o vettori destinati all’impiego di tali agenti o tossine a fini ostili o in conflitti armati;
  - 2) “armi chimiche” che sono, prese assieme o separatamente:
    - 1.1) prodotti chimici tossici e relativi precursori, ad eccezione di quelli che sono destinati a:
      - A) fini industriali, agricoli, medici, farmaceutici, di ricerca o ad altri fini pacifici o
      - B) fini di protezione, vale a dire fini aventi un rapporto diretto con la protezione dai prodotti chimici tossici e la protezione contro le armi chimiche o
      - C) fini militari senza rapporto con l’impiego di armi chimiche e che non sono soggetti, quali strumenti di guerra, alle proprietà tossiche di prodotti chimici o
      - D) fini di mantenimento dell’ordine pubblico, compresa la lotta antisommossa sul piano interno, sempre che i tipi e le quantità in gioco siano compatibili con questi fini;
    - 1.2) munizioni e dispositivi concepiti specificatamente per provocare la morte o altri danni mediante l’azione tossica di prodotti chimici tossici definiti nel punto 2), numero 1.1), che sarebbero liberati in seguito all’impiego di questi dispositivi e munizioni;
    - 1.3) ogni materiale concepito specificatamente per essere utilizzato in relazione diretta con l’impiego di munizioni e dispositivi definiti nel punto 2), numero 1.2);
  - 3) armi nucleari e altri dispositivi esplosivi nucleari;
- e) per “prodotto chimico tossico” si intende ogni prodotto chimico che, per la sua azione chimica su processi biologici, può provocare negli esseri umani o negli animali la morte, un’incapacità temporanea o danni permanenti. Sono compresi tutti i prodotti chimici di questo tipo, indipendentemente dall’origine o dal modo di fabbricazione, dal fatto che siano ottenuti in impianti, munizioni o altrove;
- f) per “precursore” si intende ogni reagente chimico che entra a uno stadio qualsiasi nella fabbricazione di un prodotto chimico tossico, indipendentemente dal procedimento utilizzato. Sono comprese tutte le componenti chiave di un sistema chimico binario o a componenti multiple;
- g) le espressioni “luogo pubblico”, “impianto governativo o pubblico”, “infrastruttura” e “sistema di trasporto pubblico” vanno intese conformemente alla Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, conclusa a New York il 15 dicembre 1997;
- h) le espressioni “materie grezze” e “materiale fissile speciale” vanno intese conformemente allo Statuto dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (AIEA), approvato a New York il 26 ottobre 1956;



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

i) per "installazione fissa" si intende un'isola artificiale, una piattaforma o una struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini dell'esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.

**Art. 8**

*(Reati contro la sicurezza della navigazione marittima e contro le installazioni fisse sulla piattaforma continentale)*

1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di un'installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la prigionia di sesto grado.
2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di un'installazione fissa, chiunque:
  - a) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;
  - b) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
  - c) colloca su una nave o su un'installazione, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza idonea a distruggere o danneggiare la nave, il suo carico o l'installazione;
  - d) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
  - e) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione.
3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti al comma 2, lettere a), b) e d) è punito con la reclusione di quinto grado.
4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con la prigionia di ottavo grado.
5. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad alcuno lesioni personali è punito con la prigionia di settimo grado.

**Art. 9**

*(Utilizzo, scarico e trasporto su navi di esplosivi, materiale radioattivo e armi chimiche)*

1. È punito con la prigionia di sesto grado chiunque, allo scopo di compiere un atto diretto ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi:
  - a) utilizza contro una nave o a bordo della stessa o scarica da una nave esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o lesioni o danni materiali gravi;
  - b) scarica da una nave idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose che non sono contemplate nella lettera a) in quantità o concentrazioni tali da provocare o rischiare di provocare danni corporali o materiali gravi;
  - c) utilizza una nave in modo da provocare la morte, lesioni o danni materiali gravi.
2. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti al comma 1, lettere a), b) e c) è punito con la reclusione di quinto grado.
3. È punito con la prigionia di sesto grado chiunque, allo scopo di compiere un atto diretto ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi, trasporta a bordo di una nave:
  - a) esplosivi o materiali radioattivi, sapendo che sono destinati a provocare o minacciare di provocare la morte, lesioni o danni materiali gravi;
  - b) armi BCN, sapendo che si tratta di armi BCN ai sensi della presente legge;
  - c) materie grezze o materiale fissile speciale, equipaggiamenti o materiale specialmente concepito o preparato per il trattamento, l'utilizzazione o la produzione di materiale fissile speciale, sapendo che queste materie, questi materiali o equipaggiamenti sono destinati ad



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

un'attività esplosiva nucleare o a qualsiasi attività nucleare non soggetta a garanzie ai sensi di un accordo di garanzie generalizzate dell'AIEA;

d) equipaggiamenti, materie o software o tecnologie connesse che contribuiscono in maniera significativa alla progettazione, alla fabbricazione o al lancio di un'arma BCN, con l'intenzione di utilizzarli per tale scopo.

4. Non costituisce reato ai sensi della presente legge il trasporto di beni, materie o materiale menzionati al comma 3, lettera c) o, sempre che abbiano una relazione con un'arma nucleare o un altro dispositivo esplosivo nucleare, al comma 3, lettera d), se questi beni, queste materie o questo materiale sono trasportati a destinazione del territorio di uno Stato Parte del Trattato di non proliferazione nucleare o provengono dallo stesso o sono trasportati sotto il suo controllo, qualora:

a) il trasferimento o il ricevimento conseguenti dei beni, delle materie o del materiale, anche all'interno di uno Stato, non sia contrario agli obblighi di questo Stato Parte derivanti dal Trattato di non proliferazione nucleare;

b) i beni, le materie o il materiale siano destinati al vettore di un'arma nucleare o a un altro dispositivo esplosivo nucleare di uno Stato Parte al Trattato di non proliferazione nucleare, il fatto di detenere quest'arma o questo dispositivo non sia contrario agli obblighi di questo Stato Parte derivanti dal predetto Trattato.

**Art. 10**

*(Favoreggiamento di terroristi mediante trasporto su nave)*

1. È punito con la prigionia di quarto grado chiunque, allo scopo di fornire aiuto per sottrarsi al perseguimento penale, trasporta a bordo di una nave un'altra persona sapendo che questa persona ha commesso un atto che costituisce un reato di terrorismo secondo i trattati internazionali cui ha aderito la Repubblica di San Marino.

**Art. 11**

*(Attentati contro le installazioni fisse)*

1. È punito con la prigionia di sesto grado, chiunque, allo scopo di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto:

a) colloca, scarica o utilizza su un'installazione fissa esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN in modo da causare la morte o gravi lesioni personali a una o più persone ovvero di recare danni rilevanti a cose;

b) scarica da una installazione fissa idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose diverse da quelle contemplate nella lettera a) in quantità e concentrazioni tali da causare la morte o gravi lesioni personali a una o più persone ovvero di recare danni rilevanti a cose.

2. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi precedenti, cagiona la morte di una persona è punito con la prigionia di ottavo grado.

3. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi precedenti, cagiona ad alcuno lesioni personali è punito con la prigionia di settimo grado.

4. Chiunque minaccia di commettere un reato previsto dal presente articolo è punito con la prigionia di quinto grado.

**Art. 12**

*(Poteri del capitano e dell'equipaggio)*

1. Qualora vi siano prove sufficienti per ritenere che una persona abbia compiuto un reato di cui al presente Capo, il capitano della nave può adottare provvedimenti anche coercitivi nei



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

- confronti del presunto autore del reato, al fine di garantire la sicurezza della nave e delle persone o dei beni a bordo.
2. I provvedimenti coercitivi cessano d'essere applicati al momento della consegna del presunto autore del reato alle autorità competenti.
  3. Il capitano deve preventivamente informare le autorità competenti della presenza a bordo di una persona sottoposta a provvedimento coercitivo, delle motivazioni di tale provvedimento e dell'intenzione di consegnare il presunto autore del reato.
  4. Il capitano della nave comunica, alle autorità cui consegna il presunto autore del reato, gli elementi probatori e le informazioni che sono legittimamente in suo possesso.
  5. L'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino richiede l'autorizzazione esplicita dello Stato della bandiera prima di procedere ad ispezionare una nave o ad adottare le misure adeguate, le quali possono consistere nel bloccare la nave, nel salire a bordo e nel perquisire la nave, il suo carico e le persone a bordo e nell'interrogare le persone a bordo al fine di stabilire se un reato di cui al presente Capo sia stato commesso, sia in corso di compimento o stia per essere commesso. Essa si adopera affinché il capitano di una nave sia informato dell'intenzione di procedere all'ispezione e abbia la possibilità di contattare in tempi brevi il proprietario della nave e lo Stato della bandiera.
  6. Se dall'ispezione effettuata ai sensi del comma 5, emergono prove di reato, la Repubblica di San Marino può trattenere la nave, il suo carico e le persone a bordo previa autorizzazione dello Stato della bandiera ed in attesa di ricevere le opportune istruzioni.
  7. In occasione dell'esecuzione delle misure autorizzate ai sensi del presente articolo, l'uso della forza deve essere evitato tranne nel caso in cui sia necessario per garantire la sicurezza degli agenti e delle persone a bordo o nel caso in cui questi agenti siano impediti di eseguire le misure autorizzate.
  8. Nell'adottare le misure di cui al presente articolo le autorità competenti salvaguardano i diritti fondamentali dell'uomo, l'ambiente, la sicurezza e della sicurezza della nave e del suo carico, la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali o giuridici dello Stato della bandiera.

**TITOLO II  
NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, COMUNICAZIONE,  
ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED ESTRADIZIONE**

**Art. 13**

*(Misure di cooperazione internazionale)*

1. La Repubblica di San Marino collabora alla prevenzione dei reati di cui alla presente legge:
  - a) adottando tutte le misure possibili per prevenire o ostacolare la preparazione nel suo territorio dei reati di cui alla presente legge destinati a essere commessi all'interno o all'esterno del territorio, in particolare misure che vietino le attività illecite di individui, gruppi e organizzazioni che promuovono, fomentano, organizzano, finanziano con cognizione di causa o forniscono con cognizione di causa un'assistenza tecnica o informazioni o commettono siffatti reati;
  - b) scambiando informazioni su richiesta e coordinando le misure amministrative e di altro tipo eventualmente adottate per individuare, prevenire e combattere i reati di cui alla presente legge e indagare sugli stessi nonché promuovere perseguimenti penali contro i presunti autori di tali crimini.
2. Quando il volo di un aeromobile è stato ritardato o interrotto a causa di una delle infrazioni previste dal Capo I, e sul territorio della Repubblica si trovano l'aeromobile, i passeggeri o



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

l'equipaggio, essa agevola ai passeggeri e all'equipaggio la continuazione del viaggio e restituisce tempestivamente l'aeromobile ed il suo carico agli aventi diritto.

3. Quando il viaggio di una nave è stato ritardato o interrotto a causa della commissione di un reato previsto nel Capo II lo Stato Parte nel territorio del quale si trovano la nave, i passeggeri o l'equipaggio, deve fare tutto il possibile per evitare che la nave, i suoi passeggeri, il suo equipaggio o il suo carico siano indebitamente trattenuti o ritardati.

**Art. 14**

*(Comunicazioni alle Organizzazioni e agli Stati interessati)*

1. L'Autorità giudiziaria comunica senza ritardo alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri:
  - a) l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate per i reati previsti dalla presente legge;
  - b) l'avvenuto esercizio dell'azione penale per taluno dei reati previsti dalla presente legge.
2. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri notifica immediatamente le misure e le informazioni di cui al comma 1, direttamente o tramite l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima:
  - a) allo Stato dove è stato commesso il reato;
  - b) allo Stato d'immatricolazione dell'aeromobile;
  - c) allo Stato di cui la nave batte bandiera;
  - d) allo Stato in cui atterra l'aeromobile o giunge la nave a bordo del quale l'infrazione è stata commessa mentre l'autore presunto si trova ancora a bordo;
  - e) allo Stato in cui sono domiciliati gli enti pubblici o privati, sammarinesi o stranieri, o le persone fisiche cui l'aereo è stato dato in locazione o noleggiato;
  - f) allo Stato di cui l'autore presunto del reato ha la cittadinanza o, se quest'ultimo è apolide, allo Stato sul cui territorio ha la sua residenza o dimora abituale;
  - g) a tutti gli altri Stati interessati.
3. Ogni persona nei confronti della quale vengono adottate le misure di cui al comma 1 ha diritto:
  - a) di comunicare al più presto con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è cittadino o che è comunque autorizzato a stabilire detto contatto, o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;
  - b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato;
  - c) di essere informata dei propri diritti.
4. L'Autorità giudiziaria comunica senza ritardo alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento, per i reati previsti dalla presente legge. La Segreteria di Stato ne dà comunicazione al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale o all'Organizzazione per la Navigazione Marittima.

**Art. 15**

*(Assistenza giudiziaria)*

1. Salvo quanto previsto dagli accordi in materia di assistenza giudiziaria, la Repubblica di San Marino accorda la più ampia assistenza in relazione ai fatti previsti dalla presente legge anche comunicando gli elementi di prova di cui dispone e che sono necessari nell'ambito del procedimento penale attivato dall'Autorità giudiziaria estera.

**Art. 16**

*(Norme in materia di estradizione)*



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

1. Per i misfatti previsti dalla presente legge, in assenza di specifici trattati internazionali, l'extradizione di persona che si trova nel territorio della Repubblica è regolata dalla Legge 31 marzo 2014 n. 41.
2. In nessun caso, ai fini dell'extradizione, i fatti previsti dalla presente legge possono essere considerati come reati politici.
3. Qualora, per qualunque causa, la persona che si trova in territorio sammarinese non venga estradata, l'autorità giudiziaria sammarinese deve avviare un procedimento per i medesimi fatti per quali non è stata concessa l'extradizione, a prescindere dal fatto che l'avvio del procedimento sia stato richiesto dallo Stato Estero.

**Art. 17**

*(Trasferimento di persona all'estero)*

1. In assenza di specifici trattati internazionali, qualora un'Autorità giudiziaria straniera, al fine di compiere atti processuali inerenti a reati di cui alla presente legge, richieda la presenza di una persona che si trova in stato di custodia cautelare o che sta scontando una pena detentiva su provvedimento dell'Autorità giudiziaria sammarinese, il giudice può disporre il trasferimento a condizione che:
  - a) la persona da trasferire vi acconsenta consapevolmente e liberamente;
  - b) lo Stato richiedente adotti le misure ritenute più appropriate dall'Autorità giudiziaria sammarinese ai fini del trasferimento;
  - c) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni a trattenere l'interessato in stato di detenzione, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dell'Autorità giudiziaria sammarinese;
  - d) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni alla restituzione senza ritardo, conformemente a quanto preventivamente convenuto tra Autorità richiedente e Autorità sammarinese ovvero a quanto deciso tra le Autorità medesime;
  - e) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni a non subordinare la successiva restituzione della persona trasferita all'attivazione di un procedimento di estradizione;
  - f) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato non persegua e non sottoponga a pene detentive o ad altre misure restrittive della libertà la persona trasferita per condanne riportate prima della data di trasferimento, salvo autorizzazione dell'Autorità giudiziaria sammarinese;
  - g) lo Stato verso il quale viene effettuato il trasferimento non preveda la pena di morte nel proprio ordinamento.
2. L'Autorità giudiziaria sammarinese tiene conto del periodo di detenzione trascorso nello Stato verso il quale è stato disposto il trasferimento al fine di determinare la pena da eseguire in Repubblica.